

# SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 1623

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri  
(DE MITA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 MARZO 1989

Conversione in legge del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 78, recante interpretazione autentica dell'articolo 6, commi 3 e 4, della legge 15 ottobre 1986, n. 664, concernente la ristrutturazione dei servizi amministrativi dell'Avvocatura dello Stato

ONOREVOLI SENATORI. — Con le leggi 10 maggio 1982, n. 271, (articolo 2) e 26 luglio 1984, n. 394, (articolo 1), è stata prevista la possibilità di assunzione di personale straordinario presso l'Avvocatura dello Stato, con mansioni corrispondenti a quelle delle sopresse qualifiche di «coadiutore dattilografo» e di «commesso». Per espressa previsione legislativa si applicava a tale personale il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276.

Successivamente, con l'articolo 6 della legge 15 ottobre 1986, n. 664, è stata prevista l'immissione in ruolo di tale personale, nei limiti dei posti disponibili, previo superamento di un esame-colloquio.

L'interpretazione di questa disposizione ha dato luogo ad alcune perplessità: l'Avvocatura dello Stato ed il Ministero del tesoro hanno ritenuto che l'originario carattere precario del rapporto fosse venuto meno, non essendo più considerate transitorie ed eccezionali le esigenze per cui il personale era stato assunto; il Dipartimento della funzione pubblica e il Consiglio di Stato, invece, sono pervenuti a conclusioni contrarie, traendo argomento soprattutto dal mancato richiamo, nella norma in questione, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Sembra necessario chiarire in sede legislativa la portata della norma, tenuto conto delle esigenze dell'Avvocatura dello Stato, la quale,

ove si seguisse la seconda interpretazione, dovrebbe disporre l'immediata cessazione dal servizio di ben settantasei impiegati addetti alle mansioni proprie della IV e della II qualifica funzionale, con grave pregiudizio per l'attività istituzionale.

L'interpretazione autentica dell'articolo 6 citato consentirebbe, da una parte, di rimuovere ogni dubbio sulla legittimità degli atti finora adottati (e registrati dalla Corte dei conti) nei confronti del personale trattenuto in servizio in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 207 del 1947; dall'altra, di mantenere sostanzialmente invariati i livelli di funzionalità dell'Avvocatura

fino all'espletamento del procedimento di immissione in ruolo contemplato dalla legge n. 664 del 1986.

Non viene redatta relazione tecnica, dal momento che nella specie non sussiste maggior onere, essendo già stata prevista la inerente spesa nei relativi capitoli di bilancio.

\* \* \*

L'accluso decreto viene quindi sottoposto all'esame del Parlamento, ai fini della sua conversione in legge.

**DISEGNO DI LEGGE**

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 4 marzo 1989, n. 78, recante interpretazione autentica dell'articolo 6, commi 3 e 4, della legge 15 ottobre 1986, n. 664, concernente la ristrutturazione dei servizi amministrativi dell'Avvocatura dello Stato.

*Decreto-legge 4 marzo 1989, n. 78, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo 1989 (\*).*

**Interpretazione autentica dell'articolo 6, commi 3 e 4, della legge 15 ottobre 1986, n. 664, concernente la ristrutturazione dei servizi amministrativi dell'Avvocatura dello Stato**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di chiarire l'esatta interpretazione delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 6 della legge 15 ottobre 1986, n. 664, al fine di assicurare la continuità dei servizi dell'Avvocatura dello Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 marzo 1989;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

EMANA

il seguente decreto:

Articolo 1.

1. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 6 della legge 15 ottobre 1986, n. 664, si interpretano nel senso che al personale ivi disciplinato si applica, dalla data di entrata in vigore della legge stessa e fino all'espletamento dell'esame-colloquio per l'immissione in ruolo, il trattamento previsto dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Articolo 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 marzo 1989.

COSSIGA

DE MITA

Visto, *il Guardasigilli*: VASSALLI

(\*) V. inoltre il successivo Avviso di Rettifica pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 57 del 9 marzo 1989.